

Oggetto Servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino - Autorizzazione al subaffidamento

Determinazione del Direttore Generale f.f.

Decisione

Il Direttore Generale f.f. Cesare Paonessa nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. di autorizzare la società G.T.T. S.p.A. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale 08555280018 e Partita IVA 08559940013, concessionaria dei servizi di mobilità urbana e suburbana di Torino (CIG 05538603BA) a subaffidare alle seguenti aziende i servizi di trasporto pubblico locale indicati a margine:
 - a) Tundo Vincenzo S.r.l., con sede in Soletto (LE) CAP 73010, via Madonna delle Grazie, 35 (P.I. 03733040756), i servizi indicati nelle schede di cui all'allegato A (Lotto 1 e Lotto 3);
 - b) RTI costituito tra:
 - o Cavourese S.p.A. (C.F. 00519860019), con sede legale in Strada del Drosso 77 - 10135 Torino (mandataria);
 - o SADEM S.p.A. (C.F. 00471480012), con sede legale in via Assarotti 10 - 10122 Torino (mandante);
 - o Autolinee Giachino S.r.l. (C.F. e P.I. 00060360054), con sede in via Stazione, 29 - 14019 Villanova d'Asti (mandante);i servizi indicati nella scheda di cui all'allegato B (Lotto 2);
 - c) Della Penna Autotrasporti S.r.l. (P.I. 01158230639), con sede legale in Napoli (NA) 80147 Via Argine 506, i servizi indicati nella scheda di cui all'allegato C (Lotto 4).

Motivazione

Con determinazione n. 288 del 26/07/2012, nel dare atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'affidamento in concessione decennale dei servizi di Mobilità urbana e metropolitana di Torino (CIG 05538603BA) alla società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A, sono stati approvati, tra gli altri, lo schema di contratto di servizio², lo schema di appendice contrattuale³, nonché è stata autorizzato il sub affidamento di servizi in continuità con il cessato contratto e sino al 31/12/2012.

Con le seguenti note, il concessionario, in accordo con le disposizioni contenute negli articoli 10 (Sezione I – Parte Generale) e 33 (Sezione II - Servizio di TPL urbano e suburbano di Torino) del contratto di servizio, ha presentato le seguenti istanze di sub affidamento:

- prot. Agenzia 3671/2013 del 02/07/2013: richiesta di autorizzazione al sub affidamento dei servizi indicati nelle schede di cui all'allegato A (Lotto 1 CIG

- 49405720FE e Lotto 3 494074930E) alla società Tundo Vincenzo S.r.l., con sede in Soletto (LE) CAP 73010, via Madonna delle Grazie, 35 (P.I. 03733040756),;
- prot. Agenzia 3680/2013 del 02/07/2013 richiesta di autorizzazione al sub affidamento dei servizi indicati nella scheda di cui all'allegato B (Lotto 2 CIG 4940639846) al RTI costituito tra :
 - o Cavourese S.p.A. (C.F. 00519860019), con sede legale in Strada del Drosso 77 - 10135 Torino (mandataria);
 - o SADEM S.p.A. (C.F. 00471480012), con sede legale in via Assarotti 10 - 10122 Torino (mandante);
 - o Autolinee Giachino S.r.l. (C.F. e P.I. 00060360054), con sede in via Stazione, 29 - 14019 Villanova d'Asti (mandante);
 - prot. Agenzia 3681/2013 del 02/07/2013: richiesta di autorizzazione al sub affidamento dei servizi indicati nella scheda di cui all'allegato C (Lotto 4 CIG 4940782E46) alla società Della Penna Autotrasporti S.r.l. (P.I. 01158230639), con sede legale in Napoli (NA) 80147 Via Argine 506;

Le richieste di autorizzazione al sub affidamento sono conseguenti a procedure di gara indette dal concessionario ed aggiudicate ai predetti operatori economici.

Con le predette richieste di autorizzazione il concessionario ha comunicato che ai sub affidatari corrisponderà i seguenti compensi unitari:

- Lotto 1: € 2,38/km,
- Lotto 2: € 2,35/km,
- Lotto 3: € 2,48/km,
- Lotto 4: € 2,26/km.

Il valore delle compensazioni unitarie degli obblighi di servizio previsto a favore del concessionario all'art. 29, comma 7 del contratto di servizio, al netto degli introiti da ricavi traffico, è pari ad € 2,512.

I compensi unitari corrisposti dal concessionario ai sub affidatari rappresentano rispettivamente il 95% (Lotto 1), 94 % (Lotto 2), 99% (Lotto 3), 90% (Lotto 4) del predetto valore; detti valori sono superiori al limite dell'80% del prezzo di aggiudicazione di cui all'art. 118, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.

Le richieste di autorizzazione, sono inoltre corredate dagli schemi di contratto di sub affidamento che si valutano in linea con le prescrizioni previste nello schema di contratto di servizio nonché del prospetto dei servizi oggetto del sub affidamento.

Con riferimento ai limiti quantitativi relativi all'ammissibilità al sub affidamento dei servizi, disposti dall'art. 33, comma 1 del contratto di servizio nella misura massima del 30 per cento del valore del contratto, è stato verificato che il valore dei servizi sub affidati rientri in detto limite⁴.

Con le richieste di autorizzazione il concessionario ha dichiarato inoltre di:

- ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, l'insussistenza di rapporti di controllo o collegamento con la società subaffidataria;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del contratto di servizio, provvederà al deposito del contratto di subaffidamento nonché alla trasmissione dell'attestazione di conformità della polizza assicurativa RCT accesa dal subaffidatario entro il termine di 15 giorni dalla vigenza del contratto di sub affidamento;
- che unitamente al deposito del contratto sarà altresì trasmessa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (iscrizione al REN) nonché la dichiarazione del sub

affidatario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, comprensiva delle informazioni relative alle posizioni INPS ed INAIL.

In relazione a quanto sopra, verificato che quanto dichiarato dal concessionario risulta coerente con quanto indicato e richiesto nell'art. 6 del contratto di servizio, le istanze di sub affidamento sono accolte e autorizzate.

Attenzione

L'efficacia delle autorizzazioni è condizionata all'effettiva trasmissione della documentazione che il concessionario si è impegnato a trasmettere nei termini previsti dall'art. 6 del contratto di servizio.

Si richiamano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, lì 08 luglio 2013

¹ La competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107, 182, 183, 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; artt. 29 e 35 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. Ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia.

² Il contratto di servizio è stato sottoscritto in data 29/10/2012

³ L'appendice contrattuale è stata oggetto di riapprovazione con determinazione dirigenziale n. 230 del 28/05/2013 ed è stata sottoscritta nella medesima data

⁴ L'art. 2 dell'appendice contrattuale sottoscritto in data 28/05/2013 stabilisce il valore annuo delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio in € 148.562.200,00 oltre IVA. Se raffrontato a detto valore annuo, il complesso dei corrispettivi annui oggetto di sub affidamento, pari ad € 3.091.715,00 rappresenta circa il 2%.